

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera C.C. n. 62 del 23/03/2012

- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 04/06/2012
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28/05/2013
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 31/07/2014
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/04/2023

INDICE

- Articolo 1- Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Presupposto e istituzione dell'imposta**
- Articolo 3 - Soggetto attivo**
- Articolo 4 - Soggetti passivi e Responsabile del pagamento dell'imposta**
- Articolo 5- Misura dell'imposta**
- Articolo 6 - Esenzioni**
- Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- Articolo 8 - Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile (Mod.21)**
- Articolo 9 - Attività di accertamento dell'imposta**
- Articolo 10 - Sanzioni tributarie e ravvedimento**
- Articolo 11 - Sanzioni amministrative non tributarie**
- Articolo 12 - Riscossione coattiva**
- Articolo 13 – Rimborsi**
- Articolo 14 - Contenzioso**
- Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali**

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 che ha assegnato a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e istituzione dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Fano, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale 9 del 11/07/2006 in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017, agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Fano.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

3. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Fano, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Inoltre i suddetti interventi dovranno essere in linea con quanto previsto nel Piano strategico del Turismo vigente nonché con altre eventuali pianificazioni strategiche riguardanti la crescita socio-economica del Comune.

4. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza tra gli interventi in materia di turismo è compreso almeno uno dei seguenti:

a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione di quanto previsto nelle pianificazioni strategiche del turismo in vigore;

b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo a quelli previsti nelle pianificazioni strategiche per il turismo o in eventuali altre strategie riguardanti la crescita socio-economica del Comune, in vigore;

c) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e centri di interpretazione turistica o altri punti di interesse turistico riguardanti la prima accoglienza;

d) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno durante i periodi di bassa stagione;

e) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

f) interventi di promozione turistica pianificata in base a quanto previsto nelle pianificazioni strategiche del turismo in vigore;

5. L'imposta, istituita con delibera n.62 del 23/03/2012 è entrata in vigore il 1°Settembre 2012;

6. Una quota pari ad almeno il 60% del gettito raccolto nell'annualità di riferimento viene vincolata e destinata per l'annualità successiva alle attività riguardanti la promozione e l'accoglienza turistica . Tali interventi dovranno essere inoltre in linea con le indicazioni

ricontrate nel Tavolo Economico o nelle opportune sedi istituzionali di raccordo tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria rappresentative del mondo economico.

7. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. L'imposta è applicata:

a) fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive alberghiere, così come indicate all'Art. 10 comma 3 della L.R. 9 del 11/07/2006 e per le strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici), così come indicate nell'Art. 11 della L.R. 9 del 11/07/2006.

b) fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi per tutte le altre strutture ricettive indicate dalla L.R. 9 dell' 11/07/2006.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'“Imposta di Soggiorno”, relativamente alle presenze turistiche registrate sul proprio territorio, è il Comune di Fano.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del Comune, anche se dipendente dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo, per l'intera annualità fiscale, il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicate le strutture ricettive al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 4 - Soggetti passivi e Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Fano che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Fano.

3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020).

4. Il gestore della struttura ricettiva è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione delle relative presenze e pernotti, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 5- Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge

3. Il Comune di Fano, attraverso i siti istituzionali nonché altre forme ritenute opportune, pubblicherà la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età;
- b) gli studenti delle facoltà universitarie presenti a Fano purché muniti di idoneo documento attestante l'iscrizione per l'anno in corso, nonché altri studenti impegnati in attività formative o di stage extra universitario, nonché gli alunni in gita scolastica e loro accompagnatori. L'esenzione, di cui al punto b) è valida per il periodo 1 Ottobre - 31 Maggio;
- c) i soggetti disabili ai sensi della Legge 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento e n.1 accompagnatore per ogni avente diritto;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) gli appartenenti a tutte le forze dell'ordine italiane che pernottano per esigenze di servizio;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove il medesimo svolge l'attività lavorativa. Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Fano.
- h) i soggetti che soggiornano per motivi di lavoro comprovato da rilascio di fattura a ditta individuale o società al momento del check-out. Tale esenzione rimane valida per i soli mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera b), c), d), e), f), g), h), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) essere accreditato al sistema informativo comunale per l'utilizzo della procedura informatica denominata "Imposta di soggiorno" messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Fano;
- b) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno.
- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza.
- d) trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui alla lettera a), una dichiarazione bimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni relative al numero di pernottamenti soggetti all'imposta, quelli non soggetti e quelli esenti ed ogni altra informazione necessaria richiesta per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta dichiarazione deve essere effettuata (in maniera distinta per ogni struttura ricettiva gestita) entro 15 giorni dalla chiusura del relativo bimestre. Le dichiarazioni dovranno essere rese anche qualora le presenze siano pari a zero e i relativi importi da riversare siano pari a zero, per tutto il periodo di apertura della struttura ricettiva (così come definito nell'Autorizzazione all'esercizio – SCIA);
- e) conservare la relativa documentazione, comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 6 comma 2 per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
- f) richiedere all'ospite che chieda di usufruire delle esenzioni di cui all'art. 6 le necessarie dichiarazioni e/o certificazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

g) versare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre (mesi pari), l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento. Il versamento deve avvenire con la seguente modalità:

- Modello F24 (Delega di pagamento unificato);

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

2. a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 4 commi 4 e 5 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione, tramite apposita procedura telematica, di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.

Articolo 8 - Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile (Mod.21)

1. I gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta – quali agenti contabili – hanno l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale il conto giudiziale (Modello 21) entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.

2. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto – in forma digitale o autografa - può essere trasmesso a mezzo:

- pec (comune.fano@emarche.it);
- mail (protocollo@comune.fano.pu.it);
- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune.

3. Il Comune provvederà alla loro trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 9 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Articolo 10 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'articolo 7 comma 1 lettera g), si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto con un minimo di 50 euro.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio

2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Articolo 11 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. 3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni di cui al precedente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

2. Per ogni altra violazione di cui al presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse mediante avviso di accertamento esecutivo finalizzato anche alla riscossione coattiva delle somme non versate.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze purché entro lo stesso esercizio finanziario, su preventiva autorizzazione dell'ufficio tributi del Comune.

Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 15,00 (quindici).

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria;

Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.